



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA
C.so Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

e p.c.

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Libere Professioni – Reparto II
Via Arenula, 70
00186 Roma

Roma, 27 giugno 2013
Rif. P/M14/1799

OGGETTO: Spending Review – Applicazione agli ordini professionali dell'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

A seguito della comunicazione pervenutaci dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Libere Professioni - Reparto II, che trasmetteva la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 10994 P-4.17.17.4 del 5 marzo 2013 relativa all'oggetto, si segnala quanto segue.

Con la richiamata nota il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che gli Ordini Professionali rientrino fra le amministrazioni pubbliche che debbono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, ossia prevedere una riduzione delle dotazioni organiche nella misura del 20% degli uffici dirigenziali, di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, ed una riduzione del 10% della spesa complessiva del personale non dirigenziale.

Tuttavia, allo scrivente Ordine preme mettere in evidenza che obiettivo del detto decreto-legge, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 e rubricato “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, è quello di ridurre la spesa pubblica attraverso il riassetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni.

Dal che si evince che gli Ordini Professionali, essendo dotati di autonomia finanziaria derivante dal pagamento da parte dei propri iscritti di una quota associativa annuale, non gravano in alcun modo sulle finanze pubbliche. Tale circostanza è confermata dal fatto che gli Ordini Professionali non sono sottoposti al controllo da parte della Corte dei Conti e non sono da considerarsi amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (G.U. n. 227 del 28 settembre 2012), in quanto non concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (Cass. n. 21226/2011).

Considerato, quindi, che è incontestata la circostanza che gli Ordini Professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

Preme, inoltre, segnalare che il Ministro della Giustizia, nel corso della riunione del 21 maggio 2013, ha fornito rassicurazioni a tutti gli Ordini Professionali circa la non applicazione nei loro confronti di detta disposizione inclusa nel richiamato decreto-legge.

In conclusione, alla luce delle sopra esplicitate osservazioni, si chiede al Ministero in indirizzo di confermare l'estraneità degli Ordini Professionali alla disciplina di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, in quanto gli stessi sono enti non economici che non gravano sul bilancio della Stato.

A nome di tutta la categoria professionale dei geologi si coglie l'occasione di inviare i migliori saluti.

 PRESIDENTE
Gian Vito Graziano
